



AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
RAGUSA

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO

N. 645 del 5 APR. 2018

DIREZIONE AFFARI GENERALI

OGGETTO: CONFERMA INCARICO ALL'AVV. FRANCO VINDIGNI PER LA COSTITUZIONE E DIFESA DELL'ASP NEL GIUDIZIO DI RIASSUNZIONE PROPOSTO DAL CONSORZIO AEDARS IN LIQUIDAZIONE CONTRO IL FALLIMENTO ICM E L'ASP.

L'ESTENSORE

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

IL DIRETTORE

AVV. GIOVANNI TOLOMEO

IL DIRETTORE GENERALE

IL DIRETTORE

AVV. GIOVANNI TOLOMEO

VISTO CONTABILE

Si attesta la copertura finanziaria del presente provvedimento

Autorizzazione n. 91/6 del 08/01/18 C.E. C.P. F d. Vinc. S.Pass.
Denominazione 509030201 - Spese legali da decreti ingiuntivi, liti arbitrali,
 Autorizzazione come da prospetto allegato risarcimenti e transizioni.

IL FUNZIONARIO

IL DIRETTORE U.O.C.
SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO/PATRIMONIALE
(Dott. Massimo Cicero)

Il 5 APR. 2018, nella sede dell'Azienda Sanitaria Provinciale, il Commissario Dott. Salvatore Lucio Ficarra, nominato con Decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 398/Serv. 1° / S.G. dell'1 agosto 2017, coadiuvato, ai sensi dell'art. 7 della L. R. 30/1993 dai dottori: Salvatore Lombardo, Direttore Amministrativo e [firma] Direttore Sanitario [firma] e con l'assistenza [firma], quale Segretario verbalizzante, adotta la seguente deliberazione:

PUBBLICAZIONE

Si dichiara che la presente deliberazione è stata pubblicata all'albo pretorio informatico dell'ASP di Ragusa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 53, comma 2, della L.R. n.30 del 3/11/93 e dell'art. 32 della Legge n. 69 del 18/6/09 e s.m.i., dal 8 APR. 2018

IL SEGRETARIO

[firma]

Notificata al Collegio Sindacale il _____ con nota prot. n. _____

DELIBERA SOGGETTA AL CONTROLLO

Dell'Assessorato Regionale della Salute ex L.R. n. 5/09 trasmessa in data _____ prot. n. _____

SI ATTESTA

Che l'Assessorato Regionale della Salute:

- Ha pronunciato l'**approvazione** con provvedimento n. _____ del _____
- Ha pronunciato l'**annullamento** con provvedimento n. _____ del _____

come da allegato.

Delibera divenuta esecutiva per decorrenza del termine previsto dall'art. 16 della L.R. n. 5/09 dal _____

DELIBERA NON SOGGETTA AL CONTROLLO

- Esecutiva ai sensi dell'art. 65 della L. R. n. 25/93, così come modificato dall'art. 53 della L.R. n. 30/93 s.m.i., per decorrenza del termine di 10 gg. di pubblicazione all'Albo, dal _____
- Immediatamente esecutiva dal _____
Ragusa, _____

IL SEGRETARIO

REVOCA/ANNULLAMENTO/MODIFICA

- Revoca/annullamento in autotutela con provvedimento n. _____ del _____
- Modifica con provvedimento n. _____ del _____

Ragusa, _____

IL SEGRETARIO

Visto il D.lgs n. 502/92 e s.m.i.;

Vista la L.R.n. 5/2009;

Visto l'Atto aziendale di questa ASP, adottato con Delibera n. 1774 del 3/5/2017 ed approvato con DD.AA. nn. 1095/2017 e 1058/2017;

PREMESSO che con atto di pignoramento presso terzi notificato all'Azienda il 17.9.2014, la società ICM s.r.l. citava l'Azienda ed il Tesoriere Banca Nazionale del Lavoro a comparire all'udienza del 7.10.2014 presso il Tribunale di Ragusa, per chiedere la assegnazione della somma di Euro 170.952,78 derivante dalla ordinanza di assegnazione n. 4308 rep. del 29.4- 7.5.2014, dello stesso Tribunale di Ragusa nella controversia di esecuzione promossa dalla ICM s.r.l. contro il CONSORZIO STABILE AEDARS s.c.a r.l. e l'Azienda quale terzo pignorato, ordinanza asseritamente non eseguita dall'Azienda;

VISTI gli atti del procedimento, dai quali risulta che l'atto di precetto, citato in premessa dell'atto, notificato dalla ICM all'Azienda il 25.7.2014 è nullo, ai sensi dell'art. 14 del D.L. 31.12.1996 n. 669, convertito nella Legge 28.2.1997 n. 30, atteso che nei confronti della P.A., l'azione esecutiva non può essere avviata prima che siano decorsi 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo;

RITENUTO, infatti, che prima di tale termine il creditore non può procedere ad esecuzione forzata né alla notifica di atto di precetto, che deve ritenersi nullo e privo di effetti (Cass. Civ. Sez. III, Ordinanza 14.1.2009 n. 590); considerato che l'ordinanza in oggetto è stata notificata all'Azienda il 8.5.2014, detto termine alla data di notifica del precetto non era ancora decorso e, pertanto, l'atto di precetto, come sopra notificato il 25.7.2014, è da ritenere nullo e privo di effetti e che lo stesso non risulta rinnovato prima della notifica dell'atto di pignoramento odierno;

PRESO ATTO, altresì, che dalla corrispondenza agli atti risulta che il Giudice della Esecuzione nella motivazione del provvedimento ha precisato che *"Vista la dichiarazione resa dal terzo pignorato ASP Ragusa, non contestata, dalla quale si evince che lo stesso è debitore nei confronti del debitore esecutato Consorzio Stabile Aedars della somma di Euro 170.361,84 per saldo finale lavori, sottoposto all'esito positivo del collaudo dell'impianto di condizionamento ed all'accensione di polizze di assicurazione indennitarie; ritenuto che la esigibilità del credito non è condizione della sua pignorabilità cosicché l'espropriazione presso terzi può configurarsi anche con riguardo a crediti liquidi (da leggersi quali "illiquidi", n.d.r.) o condizionati ma suscettibili di una capacità soddisfatta futura"*; come più volte comunicato alla ICM, trattasi, pertanto, di assegnazione di credito condizionato, effettuata "ora per allora" cioè a quando la somma dovuta dall'ASP al Consorzio Aedars diverrà esigibile, ovvero al verificarsi delle condizioni dichiarate dall'ASP terzo pignorato, condizioni a tutt'oggi non verificatesi in capo al creditore dell'Azienda CONSORZIO AEDARS e che, quindi, impediscono la liquidazione delle somme pignorate ed assegnate al creditore pignoratorio ICM;

PRESO ATTO, altresì, che con atto di opposizione agli atti esecutivi, notificato il 13.8.2014 sia all'Azienda che alla ICM, il Consorzio AEDARS ha proposto opposizione avverso la predetta ordinanza di assegnazione, evidenziando di avere avviato procedura di concordato preventivo presso il Tribunale di Roma, regolarmente pubblicato, del quale peraltro l'Azienda ha fatto esplicito richiamo nella dichiarazione di terzo depositata nel giudizio di esecuzione sopra citato;

PRESO ATTO che l'Azienda ha provveduto alla opposizione nelle forme di legge avverso l'atto di pignoramento presso terzi notificato il 17.9.2014 dalla ICM s.r.l all'Azienda, conferendo incarico all'avv. Franco Vindigni, giusta deliberazione n. 1855 del 24.9.2014;

PRESO ATTO che il giudizio risulta già interrotto e successivamente riassunto in conseguenza del sopravvenuto fallimento del Consorzio Aedars;

PRESO ATTO che a seguito del sopravvenuto fallimento anche della ICM il giudizio è stato nuovamente interrotto all'udienza del 6.12.2017;

VISTO l'atto di riassunzione notificato il 28.3.2018 dal Consorzio Aedars in liquidazione avverso il Fallimento ICM e l'Azienda;

RITENUTO che appare necessario che l'Azienda si costituisca nel predetto giudizio al fine di fare valere le proprie ragioni, confermando l'incarico già in precedenza conferito all'Avvocato Franco Vindigni, per continuità di difesa, il quale nello svolgimento dell'incarico si adeguerà alle vigenti disposizioni aziendali in materia di incarichi e tariffe professionali forensi, come da disciplinare di incarico allegato;

Su proposta del Direttore della U.O.C. che ne attesta la regolarità tecnica;

SENTITO il parere del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario, ciascuno per quanto di rispettiva competenza;

DELIBERA

Per i motivi di cui in premessa che qui si intendono ripetuti e trascritti:

- **CONFERMARE L'INCARICO** di difesa già conferito all'Avv. Franco Vindigni per costituirsi nel nuovo ricorso per riassunzione proposto dal Consorzio Aedars in liquidazione contro il Fallimento ICM e l'Azienda e notificato il 23.3.2018 meglio descritto in premessa;
- **DARE ATTO** che il suddetto legale si adeguerà alle direttive aziendali in materia di contenimento al minimo tariffario delle parcelle professionali, secondo quanto previsto nell'allegato disciplinare di incarico;
- **CORRISPONDERE** al suddetto Avvocato ed a richiesta dello stesso un acconto - fondo spese, alla ricezione della relativa fattura, autorizzando la spesa presunta di Euro 1.500,00 al conto di costo n.50903201 denominato "Spese Legali da decreti ingiuntivi, liti, Arbitraggi, risarcimenti e transazioni";
- **DISPORRE** la immediata esecutività del presente provvedimento al fine del rispetto dei termini processuali.

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
Dott. Salvatore Lombardo

IL COMMISSARIO
Dott. Salvatore Lucio Ficarra

IL DIRETTORE SANITARIO

IL SEGRETARIO VERBALEZZANTE